

PARTE SETTIMA

1. 7 RISCOSSIONE

L'elaborazione di questa parte del testo unico ha dovuto fare i conti con una grande riforma: quella, avviata nel 1996 e proseguita con adattamenti successivi fino al 2001, che - attraverso la soppressione degli uffici di cassa finanziari e l'attribuzione delle competenze ai concessionari - si è posta l'obiettivo di uniformare la disciplina della riscossione delle entrate dello Stato e ha ricompreso tra queste, le spese di giustizia e le pene pecuniarie.

Il lavoro per il testo unico ha seguito due direttrici fondamentali. In primo luogo, quella di individuare:

- i casi in cui l'incontro della disciplina generale con il sistema speciale rendeva necessario un raccordo per consentirne il funzionamento;

- la determinazione delle norme speciali che sopravvivevano, perché salvate dalla disciplina generale o perché connaturate alla specificità delle spese e pene pecuniarie.

In secondo luogo, il testo unico ha ancorato la riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie alla disciplina generale per evitare che si riproponesse col passare del tempo la diversificazione che il legislatore della riforma aveva voluto superare.

In negativo, l'obiettivo è stato quello di ripulire l'ordinamento dalle vecchie disposizioni in modo che la certezza dell'abrogazione eliminasse in radice i dubbi interpretativi sulla compatibilità o meno delle vecchie procedure con le nuove.

Recupero per intero e forfettizzato

Le norme originarie sono state riformulate al fine di tener conto delle innovazioni legislative. L'art. 9, legge n. 488/99, ha fortemente inciso sulle voci di spesa da recuperare in modo forfettizzato. La norma originaria, pertanto, non è più attuale per gli importi relativi al bollo, ai diritti di cancelleria e di copia e alla chiamata di causa. Nella previsione dello strumento secondario si è tenuto conto della circostanza che l'originaria previsione di un decreto ministeriale, volto a determinare la misura del recupero si è tradotta nella prassi nell'emanazione di un decreto ministeriale ex art. 17, commi 3 e 4, legge n. 400/1988.

Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione

Si tratta del rinvio ex art. 226 a norme relative alle garanzie giurisdizionali e alla sospensione della riscossione. Il sistema delle garanzie è così ricostruibile.

Titolo esecutivo per le spese e le pene da recuperare è il ruolo (vedi art. 49, comma 1, DPR n. 602/1973). La tutela giurisdizionale prevista dall'art. 29 d. lgs. n. 46/1999 è piena. Nella forma **dell'opposizione all'esecuzione** saranno proponibili le questioni attinenti all'esistenza, alla validità, alla sufficienza del titolo; nella forma **dell'opposizione agli atti esecutivi** le questioni attinenti alla procedura. Quindi, dalla quantificazione delle spese, alla mancata rituale notifica dell'invito al pagamento o della cartella di pagamento, all'estinzione legale del credito. Dell'ampiezza della previsione si ha conferma nell'art. 39 del d. lgs. n. 112/1999, che prevede la

chiamata in causa dell'ente creditore nelle liti contro il concessionario, che non riguardano esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi. Presupposto di tutto è che la fase del recupero parte solo quando si è formato il giudicato, anche per il capo relativo alla condanna alle spese, sul provvedimento giurisdizionale che contiene la condanna alle stesse. Naturalmente, su questo provvedimento di condanna passato in giudicato sono esperibili i rimedi ammessi dall'ordinamento, compreso, per il penale, l'incidente di esecuzione di cui all'art. 670 CPP. Mentre non è autonomamente impugnabile l'invito al pagamento, trattandosi di atto che non prelude all'esecuzione forzata ma alla riscossione mediante ruolo esattoriale.

Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari

E' disciplinata con norma secondaria la procedura di versamento degli importi a favore degli ufficiali giudiziari perché il diritto a tali somme (che matura solo se le somme sono recuperate) è disciplinato nella Parte II, titolo II.

Oggi, il concessionario dispone dei soldi della riscossione (sia spontanea che coattiva) e dispone delle informazioni utili per individuare che cosa versare. Il versamento, prelevato dal riscosso, si riferisce ai diritti e alle indennità prenotati a debito e all'importo, quantificato con decreto ministeriale, relativo ai diritti per le notifiche penali a richiesta d'ufficio.

Per rendere la norma più elastica si è rinviata alla fonte secondaria l'individuazione delle modalità di pagamento, anche telematiche. Trattandosi di modalità tecniche lo strumento può essere un decreto dirigenziale.

Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso

L'abbassamento della fonte trova giustificazione nel fatto che il diritto alla percentuale considerata - che rientra tra gli elementi della retribuzione valevoli per la pensione ordinaria - è disciplinato dall'art. 122, n. 2, DPR 1229/59. Qui viene in questione solo la procedura di liquidazione che, in quanto tale, può essere delegificata.

La disposizione si propone di semplificare al massimo la procedura esistente, che non ha funzionato. I concessionari sono in grado di pagare direttamente avendo tutte le informazioni utili: hanno l'evidenza del riscosso, detratte le somme spettanti a terzi, ed hanno l'evidenza delle somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati, **perché nei modelli di versamento dagli uffici giudiziari ai concessionari c'è un apposito codice tributo 919 T.**

La liquidazione della percentuale da parte dei concessionari è più funzionale e celere. Il modello è quello proposto per i versamenti di somme di cui all'articolo 243.

Sino a tutto il 1997, le cancellerie - sulla base delle notizie sul riscosso avute dall'ufficio registro, alle quali univano le proprie relative alla vendita di corpi reato (beni confiscati) - facevano una proposta (specchietto) all'ufficio del registro, che provvedeva a liquidare l'importo agli ufficiali giudiziari sulla base di un apposito capitolo di bilancio 3585.

Con l'entrata in vigore della riforma la percentuale non è stata più liquidata per problemi operativi:

- ritardo nell'invio delle comunicazioni sul riscosso dai concessionari agli uffici giudiziari ai fini dello specchietto;

- incompleta-erronea compilazione del mod. F 23 con difficoltà ad individuare l'ufficio giudiziario destinatario delle somme e, conseguentemente, quello degli ufficiali giudiziari

La procedura in questa fase è stata regolata dalla circolare 2.6.1998 della Direzione centrale per la riscossione, che vedeva coinvolti gli uffici giudiziari, i concessionari, e più livelli di uffici finanziari, ed era basata sulle norme regolamentari richiamate (specchietto), aggiornando solo gli uffici coinvolti.

Il mancato funzionamento è dimostrato dalla circostanza che è stata necessaria una legge per regolare gli anni 98-99, sulla base di quanto percepito nel 1997 (legge n. 11/2001).

E' usata l'espressione: "**beni oggetto di confisca penale**" anziché quella generica "corpi di reato", perché più corretta. Infatti, il ricavato della vendita di beni sequestrati non confiscati è devoluto alla cassa ammende, se non c'è richiesta degli aventi diritto, e quindi non può rientrare tra la base di calcolo della percentuale in oggetto.

Nella percentuale non sono comprese le "somme confiscate", l'improprio riferimento alle quali nel capitolo di bilancio ha creato problemi interpretativi e ha indotto alcuni giudici a riconoscerne la spettanza nonostante la diversa interpretazione del Ministero della giustizia, avvalorata dalla lettera dell'art. 122, DPR 1229/59, che fa esplicito riferimento alle somme ricavate dalla vendita.

Si è rinviato ad un decreto dirigenziale, trattandosi di modalità tecniche, l'individuazione delle modalità di pagamento.